



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 22

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

103^a seduta (pomeridiana): mercoledì 1^o ottobre 2014

Presidenza del presidente SACCONI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1558) *Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudò ed altri

(217) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico*

(1169) *BAROZZINO ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre*

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

(Discussione congiunta e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3,7
* BAROZZINO (Misto-SEL)	5
BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	7
BENCINI (Misto-ILC)	6
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	6
* CATALFO (M5S)	4
* ICHINO (SCpI)	4
MAURO Mario (PI), relatore	6
* MUNERATO (LN-Aut)	4
PAGANO (NCD)	6
PARENTE (PD)	5
SERAFINI (FI-PdL XVII)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(217) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

(1169) BAROZZINO ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

(Discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1558, già approvato dalla Camera dei deputati, 217 e 1669.

Colleghi, ricordo che l'esame del disegno di legge n. 1558 e connessi si è già concluso in sede referente. Propongo pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri, di assumere come testo base il disegno di legge n. 1558, già assunto in sede referente, nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi alla votazione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ICHINO (*SCPI*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per richiamare ciò che ho dichiarato a nome del mio Gruppo in sede referente, e in particolare il contenuto dell'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), presentato insieme a tutti i Gruppi della maggioranza, che peraltro aveva raccolto un consenso anche più ampio, e che impegna il Governo ad aprire la stagione delle misure per la promozione dell'invecchiamento attivo.

Si tratta di un capitolo che vede l'Italia ancora al palo, all'anno zero, mentre altri Paesi hanno sviluppato, sia sul piano governativo e legislativo sia sul piano delle relazioni industriali, delle esperienze molto importanti e interessanti, che diventano sempre più essenziali, quanto più la forza lavoro vede allungare la sua fase di attività. Esperienze necessarie e opportune: necessarie, dal punto di vista finanziario ed economico; opportune, perché tutti sappiamo quanto il lavoro sia momento di vita ed espressione della pienezza della persona.

La Commissione ha assunto un impegno di raccolta e censimento dei casi, esistenti ma pur limitati, rimasti esclusi da questo ultimo e dai precedenti interventi di salvaguardia. Ma il consenso amplissimo che ha raccolto il nostro ordine del giorno nell'area delle organizzazioni che si occupano di tale questione dimostra che avevamo visto giusto; questo significa che l'accento del nostro impegno adesso deve passare alle misure per la promozione dell'invecchiamento attivo.

Non elenco i titoli dei capitoli di quelle misure, limitandomi a richiamare quanto esposto al riguardo nell'ordine del giorno. Su questo presupposto e con questo intendimento annuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame.

CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, spero che l'ordine del giorno venga messo immediatamente in pratica, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati reali che riguardano gli esodati, in modo tale da avere certezza del numero delle persone da salvaguardare. Auspicando che questo lavoro venga eseguito il prima possibile, annunciamo il nostro voto favorevole.

MUNERATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il voto della Lega Nord è favorevole, non perché veda di buona occhio il provvedimento e questo Governo, ma soltanto perché auspichiamo la soluzione di un problema che riguarda 32.000 famiglie che, per colpa di una nefanda riforma, la co-

siddetta riforma Fornero da voi approvata, ha portato dei lavoratori a ritrovarsi dall'oggi al domani senza alcuna copertura reddituale e senza alcun ammortizzatore.

Ricordiamo che questa salvaguardia non risolve in maniera strutturale la vicenda dei cosiddetti esodati. Speravamo nell'accoglimento del nostro ordine del giorno, che chiedeva solamente di non disattendere gli impegni assunti in sede parlamentare a mezzo stampa, cioè che la soluzione definitiva sarebbe stata inserita nella legge di stabilità 2015. Purtroppo non è stato così perché questo Governo è facile alle promesse e ai proclami, che poi per la maggior parte vengono disattesi.

Noi della Lega ci siamo e terremo alta l'attenzione finché ogni singolo soggetto coinvolto e colpito dalla riforma Fornero abbia il giusto riconoscimento. Ricordiamo che si tratta di persone che hanno una famiglia e che nella loro vita lavorativa, fatta di sacrifici, hanno pagato tasse e contributi. Credo che sia difficile far credere che non ci sono fondi, visto che per l'operazione «Mare nostrum» le risorse le trovate sempre.

Ribadisco ad ogni modo che il voto della Lega Nord è favorevole.

SERAFINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, già la settimana scorsa il nostro Gruppo aveva espresso il suo orientamento favorevole al provvedimento. Quindi oggi non faccio altro che confermare la nostra posizione ed annunciare il voto positivo del Gruppo Forza Italia.

PARENTE (*PD*). Signor Presidente, anche il mio Gruppo annuncia il suo voto favorevole. Siamo molto soddisfatti sia della procedura di approvazione del provvedimento in Commissione in sede deliberante, visto che, come ha detto il Presidente, si tratta di un provvedimento molto urgente che riguarda tantissime persone, sia del clima che si è creato in Commissione e che ha portato alla non presentazione di emendamenti.

Nello stesso tempo, vorrei ricordare che si tratta del sesto intervento di salvaguardia. Chiediamo al Governo di guardare ad alcune questioni rimaste in sospenso anche dopo le precedenti salvaguardie, poiché siamo rimasti in contatto diretto con tante persone coinvolte e sappiamo che diverse problematiche sono ancora aperte. Data la presenza del Governo, segnaliamo anche questo aspetto.

Nello stesso tempo, come diceva il senatore Ichino nel quesito posto, ma anche la senatrice Catalfo, ci auguriamo che questa Commissione diventi protagonista di questo tema per il futuro: perché si svolga davvero una indagine approfondita sui casi ancora da risolvere e per affrontare questa situazione.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Presidente, in linea con quanto detto dai senatori commissari del Movimento 5 Stelle, il nostro sì non è al Governo ma è dovuto solo al rispetto che portiamo verso quei lavoratori. Qui c'è stato un patto tra lo Stato e i cittadini e chi ha mancato a questo patto è stato lo Stato, tanto per cambiare.

Il senatore Ichino ha parlato di ultima salvaguardia. Io mi auguro che parlasse di ultima salvaguardia in ordine di tempo, perché ce ne saranno tante di salvaguardie da fare, dal momento che gli *ex* lavoratori sono aumentati in maniera esponenziale. Non sono più 32.100, ma parliamo di diverse centinaia di migliaia di lavoratori senza salvaguardia.

Ribadisco dunque ancora che il nostro sì non è per il Governo ma per i cittadini.

PAGANO (*NCD*). Presidente, volevo annunciare il maniera convinta il voto favorevole del Gruppo del Nuovo Centro Destra. Soprattutto, volevo evidenziare come, quando i problemi investono una serie di persone che hanno dei requisiti e, nello stesso tempo, hanno anche una necessità, la Commissione, lavorando con una intesa a 360 gradi, abbia questa disponibilità, da parte di tutti Gruppi politici della Commissione, a venire incontro a queste istanze.

Quindi, il voto del gruppo del Nuovo Centro Destra sarà favorevole.

BENCINI (*Misto-ILC*). Presidente, anche io, per quanto mi riguarda, mi associo al quesito posto dal senatore Ichino e vorrei, ovviamente in tempi brevi, riuscire a capire il numero delle persone rimaste fuori da questa salvaguardia, cioè di coloro che sono dichiarati esodati o fuori da un sistema pensionistico e dal lavoro che, quindi, sono in *stand by* e ancora in attesa.

Ben venga la copertura per queste 32.100 persone, ma non dobbiamo dimenticarci degli altri. Io sono sicura che ciò non avverrà, ma sono altrettanto sicura che spesso ci si barriera dietro il discorso che non vi sono sufficienti risorse per coprire queste persone. Bisogna cominciare a trovare le risorse, e bisogna puntare sull'evasione, sulla corruzione, su una giustizia sociale.

È importante andare a incidere su questi parametri, in modo che lo Stato rientri in possesso di quei soldi che comunque vengono portati via e li possa redistribuire, sia a livello pensionistico sia a livello di istruzione e di sanità, in tutti quei servizi che i cittadini si aspettano e di cui volentieri usufruiscono quando sono ben distribuiti.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Presidente, il voto del mio Gruppo sarà un voto favorevole, sperando che la procedura vada avanti con una certa velocità, perché la gente aspetta questo provvedimento e, naturalmente, spera anche che ci sia la copertura. Penso, però, che senza copertura non si possa neanche deliberare una legge. Per questo motivo, questo sarà un problema di chi ha le competenze in materia.

Spero che non vi sia la necessità di fare altri provvedimenti perché speriamo che, prima o poi, noi riusciremo a riparare nel migliore dei modi il disastro creato dalla legge Fornero.

MAURO Mario, *relatore*. Presidente, oltre che esprimere il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento, intendo, come relatore, rin-

raziare in modo non formale tutte le forze politiche e il Governo, perché l'intesa avviene realmente, prescindendo dal proprio punto di vista.

C'è stata un'ampia comprensione della natura specifica del provvedimento e del bisogno che emergeva, legato a fattori di tempo, affinché il provvedimento venisse reso operativo. Anche lo spirito che ha caratterizzato questa intesa non è trascurabile, perché tutti coloro che rappresentano le istituzioni, ma soprattutto il Governo, hanno riconosciuto che, al di là delle intenzioni della riforma Fornero, degli errori da parte dello Stato ci sono stati e vanno corretti.

È stato surrogato un punto di discussione che, tuttavia, non può ritenersi eludibile, che è quello di stabilire il numero esatto delle persone che hanno bisogno di incorrere nella salvaguardia. Tutto questo è stato riassunto egregiamente attraverso il meccanismo degli ordini del giorno e per questo ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro e che, in questa circostanza, questo Parlamento sia riuscito realmente a concepirci al servizio dei bisogni della gente.

BELLANOVA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Presidente, io ringrazio lei, il relatore e tutti i commissari per aver colto l'importanza e la delicatezza dei temi trattati e per dare, in questo caso, un segnale di buona politica che mette al centro gli interessi dei cittadini coinvolti.

PRESIDENTE. Colleghi, aggiungo solo una considerazione conclusiva di doveroso ringraziamento nei confronti del relatore, che per primo ha sollecitato un rapido percorso di definitiva approvazione del provvedimento, e di tutti i Gruppi che hanno così convenuto.

Questo provvedimento conferma il grave limite della cosiddetta riforma Fornero: non avere essa previsto una fase di transizione come sempre si è disposto nei provvedimenti di riforma previdenziale. È una considerazione anche autocritica, avendo io votato la riforma, ancorché avendola criticata con un articolo sul Corriere della sera proprio per questo aspetto.

I circa 13 miliardi che abbiamo impegnato per i cosiddetti esodati sono un sorta di vendetta della realtà. Giustamente, abbiamo assunto, con l'ordine del giorno G/1558/1/11 (testo 2), un impegno ad una ulteriore e, confidiamo, conclusiva indagine su coloro che sono stati ingiustamente penalizzati dall'approvazione di una riforma senza fase transitoria.

Anche se devo ricordare che, purtroppo, la gran parte delle aziende delle quali questi esodati erano dipendenti si riconducono all'area dei vecchi monopolisti pubblici. Sono cioè aziende che avrebbero forse potuto essere richiamate a riprendere al lavoro queste persone nella diversa situazione e che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le loro inefficienze.

Infine, vorrei ricordare al rappresentante del Governo che dovremo presto svolgere insieme delle considerazioni sulla rigidità del sistema previdenziale quale riformato, individuando modi compatibili con i vincoli di

finanza pubblica. Ciò al fine di incoraggiare versamenti volontari non solo da parte del lavoratore ma anche del suo datore di lavoro, affinché questi ultimi possano essere erogati direttamente al conto corrente previdenziale del lavoratore, e come tali trattati dal punto di vista regolatorio, cioè fiscale.

Non di meno, in questo ambito si colloca anche un recupero del periodo di laurea che, allo stato, diventa inagibile per i più perché concepito «ora per allora»: quindi, particolarmente generoso ma anche particolarmente oneroso. Invece, si potrebbero individuare modalità più duttili di recupero, anche «ora per ora», del periodo di laurea, consentendo alle persone che hanno avuto un periodo di studi sottratti all'opportunità lavorativa di poter accedere al recupero di questo periodo.

Per quanto riguarda le più specifiche possibilità relative all'età, il Governo ha in passato ipotizzato alcuni meccanismi di penalizzazione. Si tratta di entrare nel merito e di affrontarli perché, oltre alle politiche attive di cui ci ricorda sempre e giustamente il senatore Ichino, non dobbiamo dimenticare la condizione di persone che potrebbero rimanere senza salario e senza pensione, avendo appreso della riforma quando già erano in età particolarmente avanzata e difficilmente in grado di riorganizzare un percorso di vita attiva.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 217 e 1169.

I lavori terminano alle ore 16,10.

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE N. 1558

già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; dei deputati Murer, Gneccchi, Marantelli, Velo, Magorno, Moscat, Martella, D'Incecco, Mognato, Tullo e, Miotto; dei deputati Damiano, Gneccchi, Bellanova, Albanella, Fontana Cinzia Maria, Giacobbe, Maestri, Miccoli, Zappulla, e Fabbri (aggiunge firma in data 8 aprile 2014);

della deputata Polverini; dei deputati Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Caon, Caparini, Grimoldi, Marcolin e Rondini; dei deputati Di Salvo, Airaudo, Placido, Nicchi e Meta (aggiunge firma in data 1 agosto 2013);

dei deputati Airaudo, Di Salvo e Placido

«Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico»

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;

b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,

e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2013».

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2013.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 2.

(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del

2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;

b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.

3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno,

trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.

Art. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421

milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

